



*Consiglio Regionale della Puglia*

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

1.

**Proposta di legge**

**"Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi - Modifica della legge regionale 6 settembre 1999, n. 26" a firma del consigliere Pepe.**

**Esaminata dalla Commissione nella seduta del 2 febbraio 2000. Parere favorevole.**

**Relatore: Armando STEFANETTI.**

**Decisione n. 8 del 2 febbraio 2000.**

**Relazione.**

**Testo pdl.**



**Febbraio, 2000.**



Proposta di legge

"Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi - Modifica della legge regionale 6 settembre 1999, n. 26" a firma del consigliere Pepe.

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

il termine per la denuncia dei pozzi artesiani contenuto nella legge regionale n. 26 del 6 settembre 1999 è scaduto il 18 gennaio 2000.

La circolare dell'Assessore ai LL.PP. emanata il 23.12.99 indica il termine del 20 agosto 2000 solo per quei soggetti proprietari, possessori e/o utilizzatori di pozzi artesiani trivellati anteriormente all'anno '93.

Con la presente proposta di legge si intendono raggiungere i seguenti obiettivi:

- prorogare comunque il termine del 20 agosto 2000 alla luce della legge n. 290/99 estendendo la possibilità anche a quei soggetti che non hanno mai prodotto autodenuncia e perciò a soggetti a sanzioni pesanti nonché alla chiusura dei pozzi;
  - introdurre lo strumento dell'autocertificazione previsto dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968 per semplificare l'adempimento dell'autodenuncia specie per le utenze minori ed estinguere l'illecito amministrativo se la stessa viene presentata entro il termine nuovo previsto dalla legge n. 290/99.
- Inoltre la stessa legge nazionale affida alle Regioni il compito di adeguare il termine di proroga fissandolo in 12 mesi dall'entrata in vigore, e la presentazione delle denunce alle Amministrazioni provinciali.

Lo scopo è quello di evitare disagi, difficoltà e sanzioni ad un rilevante numero di produttori agricoli anche in considerazione della brevità dei tempi assegnati dalla circolare dell'Assessore ai Lavori Pubblici emanata in pieno periodo di festività che non ha consentito ai Comuni e alle associazioni di categoria di poter informare tutti gli interessati.

La Commissione ha espresso parere favorevole, pertanto invito il Consiglio ad approvare la legge.

Bari, 8 febbraio 2000



Il Relatore  
(Prof. Armando Stefanetti)



# Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

3

## DECISIONE N° 8/2000

P.d.l. "Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi - Modifica della legge regionale 6 settembre 1999, n. 26" a firma del consigliere Pepe.

Seduta 2 febbraio 2000.

Presenti: Stefanetti (Presidente), Mineo, Sgobio (Valente), Lomelo, Sardelli (Di Bello), Salamino (Fitto), Taddeo (Galasso), Lospinuso, Mongiello, Pepe, Tundo.

Per la G.R.: //

Funzionari: //

Segreteria Commissione: ing. Mona, sig.ra Trimini.

### LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE

- presa in esame la proposta di legge in epigrafe;
- udito gli intervenuti;

### ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

La decisione è stata assunta con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

Favorevole: Stefanetti, Lomelo, Pepe, Salamino, Tundo

Contrario: //

Astenuto: //

Il Resp. Segreteria 5° Com.ne  
(Dott.ing. Giovanni Mona)



d'ordine  
Il Presidente  
(Prof. Armando Stefanetti)



*Consiglio Regionale della Puglia*

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

*Il Presidente*

### Proposta di legge

"Proroga dei termini per la denuncia dei pozzi - Modifica della legge regionale 6 settembre 1999, n. 26" a firma del consigliere Pepe.

#### Art. 1

(Proroga dei termini)

1. Il termine disposto dalla legge regionale del 6 settembre 1999, n. 26 per la richiesta di concessione dei pozzi non autorizzati, nonché per la denuncia dei pozzi ai sensi dell'art. 10 del Decreto 12 luglio '93, n. 275 viene prorogato al 20 agosto 2000.

#### Art. 2

(Semplificazione degli adempimenti per le utenze minori)

1. La denuncia e la richiesta di concessione per i pozzi ad uso domestico o agricolo possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

2. La presentazione delle denunce da effettuarsi presso le amministrazioni provinciali competenti, nel termine di cui all'art. 1 della presente legge, estingue ogni illecito amministrativo ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 290/99.

